**Tutela dell’aria: la responsabilità per condotte omissive**

**Cesare Parodi – Procura della Repubblica di Torino**

1. **Le valutazioni in relazione al reato di cui all’art. 674 c.p.**

Per molto tempo la giurisprudenza della S.C. non ha considerato come configurabile il reato di cui all'art. 674 c.p. nel caso della condotta che consista soltanto nell'omettere l'apprestamento di mezzi idonei a far sì che le cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone, benché depositate in luogo privato, si riversassero in luogo di pubblico transito. [[1]](#footnote-1)

Ai fini della configurabilità del reato si riteneva pertanto necessaria una condotta attiva, non potendo considerare sufficiente adintegrare l'elemento materiale previsto da tale norma incriminatrice l'omesso apprestamento dei mezzi idonei a impedire il suddetto evento;[[2]](#footnote-2) una condotta attiva tale da manifestarsi quindi come espressione di un cosciente e volontario lancio o versamento delle cose *de loco ad locum*.[[3]](#footnote-3)

Una prima apertura, in senso contrario a tale tesi, è ravvisabile in una decisione che ha affrontato il tema della responsabilità di un assessore comunale alla nettezza urbana per i reati di cui agli artt. 10 e 25 d.P.R. 915/1982 (realizzazione e gestione di discarica abusiva) e 674 c.p. (emissioni di fumo atte a molestare le persone): la S.C., al riguardo, ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità in capo all’imputato sul presupposto della sussistenza del generale obbligo di impedire, per la sua qualifica, glieventi individuati nell’imputazione.

Questi in concreto aveva omesso di esercitare la dovuta vigilanza sullo svolgimento del servizio.[[4]](#footnote-4)

L’occasione per un ripensamento sul tema, si è concretizzata con una recente decisione della S.C.[[5]](#footnote-5): la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla condanna del legale rappresentante di una azienda in conseguenza del “versamento” in un’area portuale di polveri di cemento, atte ad imbrattare le civili abitazioni site nella zona adiacente il porto e a molestare le persone residenti in detta zona.

In particolare, si riteneva che tali polveri fossero state disperse durante le varie fasi del trasporto del clinker (una sostanza sabbiosa utilizzata per la produzione del cemento) dalle navi che approvvigionavano l’azienda ai silos d'immagazzinamento, nel tragitto dai silos alle autocisterne che trasportavano la sostanza alle imprese destinatarie del prodotto, ed in ultimo nel corso della periodica attività di pulitura dei filtri.

La rilevanza della menzionata decisione va ben oltre il principio espresso in relazione allo specifico comparto della quale si è occupata: in effetti la stessa ha puntualizzato, in termini generali, una serie di aspetti di assoluto rilievo[[6]](#footnote-6).

In primo luogo, la S.C. ha proceduto all’inquadramento della diffusione di polveri nell’ambito della due distinte fattispecie nelle quali il menzionato reato risulta articolato: sono ipotesi accomunate dalla stesso evento di pericolo (attitudine a offendere, imbrattare o molestare persone) che tuttavia si distinguerebbero *“per la condotta (che nel primo caso si configura come gettare o versare, e nel secondo caso consiste nel provocare emissioni) e per l'oggetto materiale del reato (che nel primo caso può essere qualsiasi cosa e nel secondo caso coincide con gas, vapori o fumi, purché si tratti sempre di cose con attitudine offensiva)”.*

La sentenza esclude che la prima ipotesi possa essere considerata un reato di mera condotta, da contrapporre al secondo comportamento, qualificabile quale reato di evento a condotta libera, “*in cui l'evento naturalistico (emissione di gas, vapori o fumi) si distingue concettualmente e materialmente dalla condotta che lo provoca (la quale può consistere in qualsiasi azione od omissione).”*

In realtà la condotta di "versamento" deve essere considerata strutturalmente omologa a quella di "emissione", poiché “*il significato della norma incriminatrice non sarebbe cambiato se il legislatore avesse punito non chiunque "versa", ma chiunque "provoca versamenti" (così come del resto non sarebbe cambiato se invece che punire chiunque "provoca emissioni" avesse punito chiunque "emette")”.*

Non si tratta di un’affermazione puramente accademica, quanto di una statuizione funzionale alla esigenze di tutela espresse dalla norma: in entrambi le ipotesi è ravvisabile un evento (versamento, emissione) distinguibile dalla condotta – attiva o omissiva – che lo provoca.

Dati tali presupposti, è possibile affrontare correttamente l’inquadramento della menzionata “diffusione” di polveri nell'atmosfera.

Nel linguaggio corrente “*s'intende per "polvere" un "insieme incoerente di particelle molto minute e leggere di terra arida, detriti, sabbia ecc., che, sollevate e trasportate dal vento, si depositano ovunque". S'intende invece per "fumo" il "residuo gassoso della combustione che trascina in sospensione particelle solide in forma di nuvola grigiastra o bianca*". Ne deriva che “ *pur trattandosi sempre di minuscole particelle, il fumo si distingue dalla polvere perché è sempre un prodotto della combustione, sicché la polvere, essendo prodotto di frantumazione, ma non di combustione, non può, essere ricompresa nella nozione di fumo” [[7]](#footnote-7).*

Per tali ragioni, quindi, la diffusione di polveri nell'atmosfera deve essere ritenuta versamento di cose, ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 c.p., e non come emissione di fumo: si gettano solitamente le materie solide, mentre l’atto di versare compete alle materie liquide o fluide, che possono arrivare a comprendere anche composizioni solide specifiche, quali sostanze ghiaiose, sabbiose o polverose.[[8]](#footnote-8)

Il secondo tema di grande rilievo affrontato riguarda proprio la compatibilità delle condotta prevista per la prima ipotesi di reato – il versamento di polveri ed in generale per lo spargimento di oggetti – con la disposizione dell'art. 40 cpv. c.p., secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Disposizione che non sarebbe estensibile ai reati di condotta attiva, ma esclusivamente ai reati di evento nei quali “*il disvalore penale è concentrato nell'evento, essendo invece indifferenti le modalità comportamentali che lo cagionano.”*

In realtà l’ipotesi contravvenzionale in oggetto – così come quella di cui all'art. 279, 2° co., d.lgs. 152/2006, in tema di emissioni “extratabellari” – deve essere considerata quale reato “*di evento pericoloso, dove l'evento può essere cagionato da una condotta attiva od omissiva, dolosa o colposa: nel caso della contravvenzione codicistica si tratta di un evento di pericolo concreto, consistente nell'attitudine delle cose o delle emissioni a imbrattare, offendere o molestare le persone, che deve essere concretamente accertata dal giudice; nelle contravvenzioni previste dalla leggi speciali si tratta di un evento di pericolo astratto o presunto, che il legislatore collega tipicamente a ogni superamento dei limiti tabellari.”*

Logico corollario di tale assunto è costituito da fatto che il reato *de quo* possa essere visto come reato commissivo mediante omissione (c.d. reato omissivo improprio), ogni qual volta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi (anche) dalla omissione (dolosa o colposa) del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo.

Deve ritenersi pacificamente configurabile una responsabilità a titolo omissivo, nei casi nei quali “*l'ordinamento attribuisce una posizione di garanzia nei confronti dell'interesse collettivo alla salute e alla incolumità”;* in questo senso *“il titolare di una impresa potenzialmente pericolosa, deve evitare di mettere a repentaglio quell'interesse, ovverosia ha l'obbligo di evitare ogni evento di pericolo.”*

Il caso specifico affrontato nella decisione verteva sui doveri gravanti in capo al legale rappresentante di una azienda ovvero l'obbligo di evitare il versamento di polveri o l'emissione di gas, vapori e fumi, in quanto pericolosi per la salute pubblica; il disposto dell’art. 674 c.p., come integrato dall'art. 40 cpv. c.p., mette a carico di tale soggetto non solo ogni condotta attiva (generalmente dolosa), ma anche ogni condotta omissiva (in genere colposa) che provochi l'evento pericoloso poiché *“quello che conta, infatti, secondo la* ratio *dell’istituto […] è il risultato da evitare, non la condotta, sicché il legislatore si preoccupa di imporre al titolare della posizione di garanzia soltanto un obbligo di risultato, indipendentemente da ogni vincolo di comportamento*”.

La norma incriminatrice tende pertanto ad evitare l'evento pericoloso per la salute pubblica, indipendentemente dalle modalità comportamentali (positive o negative) con cui si realizza il versamento o l'emissione.

V’è tuttavia un ulteriore passaggio delle argomentazioni della S.C. che deve essere sottolineato ed apprezzato: in materia ambientale – per il reato *de quo* come per altre fattispecie analoghe – il profilo omissivo rileva non tanto in ordine al rapporto di causalità, quanto piuttosto sotto il profilo della colpa: “ *Il versamento di polveri in atmosfera […] non è reato necessariamente doloso, ma può essere imputato anche a titolo di colpa, e questa ovviamente può consistere anche nella omissione di cautele doverose*”.

Si tratterebbe di un reato a condotta mista, in cui l'evento pericoloso del versamento delle polveri in atmosfera è provocato “*sia da una condotta positiva (lo scarico, il trasporto, lo stoccaggio del clinker) sia da una condotta omissiva (la mancata adozione delle cautele doverose)”.*

In questo senso il profilo della colpa interferisce in qualche modo col rapporto causale, anche se non vi è ragione di “*escludere l'applicabilità del principio di causalità omissiva nella fattispecie penale di cui si discute. Quello che la disposizione di cui all'art. 40 cpv. c.p. presuppone è soltanto che vi sia un evento che l'imputato ha l'obbligo di evitare; ma questo evento può essere sia di danno, come nell'esempio classico dell'omicidio, sia di pericolo, come appunto nella contravvenzione del versamento di polveri o di altre cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone.”*

Di fatto quindi assistiamo, in questo come in analoghe fattispecie, ad una sovrapposizione “logica” tra gli elementi di valutazione sul piano eziologico e quelli sul piano della sussistenza dell’elemento soggettivo “colpa”.

Sovrapposizione ravvisabile anche in altre contravvenzioni extracodicistiche, come l’emissione in atmosfera non rispettosa dei limiti fissati dalla normativa statale o regionale (di cui all'art. 25, 3°, d.P.R. 24.5.1988 n. 203, ora sostituito dall'art. 279, 2° co., d.lgs. 3.4.2006 n. 152) o lo scarico di acque reflue industriali senza rispettare i limiti tabellari prestabiliti dalle norme vigenti (di cui all'art. 59, 5° co., d.lgs. 152/1999, ora sostituito dall'art. 137, 5° co., d.lgs. 152/2006).

Osserva la Cassazione che “*anche in queste ipotesi la formulazione letterale della norma incriminatrice ("chi non rispetta i valori di emissione stabiliti" secondo il citato art. 25, comma 3; "chiunque […] supera i valori limite fissati", secondo il citato art. 59, comma 5) farebbe pensare a un reato di mera condotta che non lascia spazio alla causalità omissiva. Eppure, nessuno ha mai negato che la contravvenzione possa essere integrata sia con una condotta attiva dolosamente diretta all'evento di pericolo astratto costituito dal superamento dei limiti tabellari, sia con una condotta omissiva che cagioni colposamente lo stesso evento, ad esempio per la mancata manutenzione di un filtro o di un depuratore aziendale, che sono gli apparecchi appositamente predisposti per abbattere i valori di emissione.*“

La condotta sanzionata dalla contravvenzione in oggetto potrà pertanto assumere la forma di reato commissivo mediante omissione, ogni qual volta il pericolo concreto per la pubblica incolumità possa derivare (anche) da omissioni (dolose o colpose) del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo.

Un obbligo che, ovviamente, dovrà essere individuato sulla base della disciplina complessiva di settore, ed in particolare delle norme di cautela specificamente poste ovvero, quantomeno, della violazione di indicazioni e prescrizioni tecniche – individuabili in relazione allo “stato dell’arte” – funzionali a fronteggiare il verificarsi dell’evento descritto della norma.

# Valutazione della colpa in materia ambientale e “migliore tecnica disponibile.”

Frequentemente il nucleo centrale di valutazione della colpa in materia ambientale deve essere individuato nel momento strettamente ”tecnico/scientifico” della condotta, laddove si consideri come la S.C. abbia costantemente ed univocamente individuato, quale fondamento della colpa stessa, l’inosservanza di un dovere continuo e positivo di vigilanza e controllo tale da tradursi nella adozione di sistemi di sicurezza – sintonici rispetto allo “stato dell’arte” ed al progresso tecnologico – finalizzati a evitare o ridurre forme di inquinamento oltre i limiti legali [[9]](#footnote-9).

Sul tema la Corte si è espressa in termini inequivoci: da un lato il sistema disciplinato dal d.lgs. 152/2006 ammette forme di “inquinamento” rappresentate dall’immissione di sostanze nell’ambiente entro i limiti previsti dalla legge, dall’altro richiede al soggetto economico interessato l’adozione di tutte le misure necessarie di prevenzione attinenti ai presidi tecnici, al ciclo produttivo, all'organizzazione del lavoro, alla costante vigilanza, onde evitare l'evento grave dell'inquinamento oltre i limiti tabellari, per scongiurare qualsiasi superamento dei valori posti della legge a tutela di beni fondamentali quali la salute e l'ambiente [[10]](#footnote-10).

La colpa viene quindi, per specifici aspetti, commisurata all’adeguamento (*rectius* al mancato tempestivo adeguamento) nei confronti del progresso tecnologico.

E’ per altro significativo il fatto che sebbene la giurisprudenza abbia elaborato il riferimento allo “stato dell’arte”, il legislatore ha individuato forme di attivazione in qualche modo ulteriori rispetto a tale principio, imponendo in particolari situazioni l’utilizzo da parte dell’impresa della “migliore tecnica disponibile”.

Si rende pertanto indispensabile una disamina delle situazioni giuridicamente rilevanti nelle quali il legislatore ha inteso dettare tale parametro di valutazione.

Una definizione espressa di “miglior tecnologia disponibile”, in materia ambientale, era stata introdotta nel sistema legislativo italiano dall’art. 2 n. 7 d.P.R. 203/1988, in tema di emissioni in atmosfera, intendendo con questo concetto far riferimento al “*sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, semprechè l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi”.*

La menzionata definizione lasciava tuttavia spazi di valutazione non indifferenti.

Da un lato si poteva ipotizzare un’interpretazione restrittiva della stessa, in forza della quale il destinatario del precetto avrebbe dovuto soltanto fare ricorso alle misure praticate nello specifico settore industriale interessato (cd. *best praticable technology*)[[11]](#footnote-11); dall’altro non si poteva escludere un’interpretazione di maggior respiro, tale da identificare il precetto come l’obbligo di utilizzo in ogni caso della tecnologia migliore – anche se non presente nel particolare comparto produttivo coinvolto – o addirittura di utilizzo della tecnologia derivante da una costante ricerca, così da realizzare tecniche prevenzionali maggiormente aggiornate rispetto a quelle già esistenti sul mercato.

Sul tema la S.C. aveva stabilito che la costruzione e l'esercizio, od il solo esercizio, di impianti per il recupero di rifiuti urbani possono essere autorizzati secondo le procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 d.lgs. 22/1997 solo a condizione che, tra l’altro ” *siano utilizzate le migliori tecnologie disponibili per la tutela dell'ambiente e sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti*” [[12]](#footnote-12).

Ancora in tema di emissioni una nuova definizione di migliore tecnologia disponibile era stata poi fornita dall’art. 268 d.lgs.152/2006 ed, in tema di autorizzazione integrata ambientale, in termini sovrapponibili, dall’art. 2 d.lgs 59/2005.

Recentemente il principio è stato ripreso e ampiamente applicato nell’ambito dello stesso d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 128/2010, in particolare nell’art. 5, co. 1 *ter,* in tema di “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).”*

Su almeno su tre punti le definizione presentano elementi di discontinuità.

Le originarie indicazioni in tema di emissioni del d.lgs. 152/2006 e di VIA, sostanzialmente riprese dalle attuale indicazioni sulle emissioni di cui alla più recente versione del d.lgs. 152/2006, esprimono in termini particolarmente netti e chiari che le tecniche in oggetto devono essere tali da “*evitare ovvero, se ciò risulti impossibile, a ridurre le emissioni*”, laddove le attuali indicazioni di cui al d.lgs. 152/2006 – in tema di rifiuti e di VIA/VAS – prevedono in termini maggiormente articolati che le stesse devono “*costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso***”.**

Ancora in tema di rifiuti e di VIA/VAS, le tecniche menzionate devono essere applicate in condizioni definite idonee – laddove negli altri casi l’indicazione prevedeva condizioni indicate come valide – ed il gestore deve poter avere accesso alle stesse, rispetto ad una generalizzata previsione di possibilità di “utilizzo”.

In effetti, in tema di VAS, VIA e IPPC – in base alle modifiche apportate dal d.lgs. 128/2010 al d.lgs. 152/2006 – il tema delle migliore tecniche disponibili è diventato prioritario nel settore; al riguardo l’art. 29 *bis* (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili) ha stabilito che “*l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT* Reference Documents*) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”* [[13]](#footnote-13).

In tema di rifiuti, non a caso l’art. 182 *bis* (principi di autosufficienza e prossimità) prevede attualmente che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati siano, per le finalità individuate dalla stesso d.lgs. 152/2006 [[14]](#footnote-14) “*attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi”.*

Particolarmente significativa risulta sul tema una recente decisione in sede amministrativa, con la quale il TAR è stato chiamato a valutare le doglianze di un soggetto, già autorizzato nell’ambito di un’attività industriale di stampaggio a caldo e di lavorazioni meccaniche dalla Regione, a far funzionare le proprie macchine anche per la produzione di calore nel proprio stabilimento; questi lamentava una successiva modifica dell’autorizzazione stessa, in base alla quale era stata introdotta una scadenza di validità dell’autorizzazione entro la quale avrebbero dovuto cessare le emissioni derivanti dall’impianto.

Nel respingere il ricorso, il Tribunale osservava che “*dagli studi effettuati dall’Amministrazione è emerso che gli impianti a gasolio non erano più adeguati alla migliore tecnica disponibile, in base a quanto disposto dall’art. 2, punto 7, del DPR 203/1988, che impone un sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione, delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell’ambiente, sempre che l’applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi*”.

In questo senso “*tale imposizione, peraltro, ha una rilevanza comunitaria, atteso che essa risulta dalla Direttiva 96/61/CE ed è recepita dal D.Lgs. 59/2005 e dal D.Lgs. 152/2006; la norma si riferisce alle tecniche e modalità di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente, particolarmente sentito come interesse della collettività non solo europea, ma mondiale; tecniche e modalità che risultano sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale. Il ricorso alle migliori tecniche disponibili costituisce uno strumento alternativo, complementare ed elastico (in punto maggiormente rispondente al progresso tecnologico e alle esigenze industriali), rispetto a quello consistente nella fissazione diretta di limiti inderogabili al rilascio di sostanze inquinanti.*

*Infatti, nel sistema tratteggiato dal D.P.R. 203/1988, l’impresa che intende ottenere il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è tenuta a progettare e ad adottare tutte le misure adeguate in vista del progressivo adattamento degli impianti esistenti alla migliore tecnica disponibile, con un obbligo speciale, imposto alle imprese che inquinano, a protezione del bene supremo dell’ambiente*” [[15]](#footnote-15).

Il tema dell’aggiornamento tecnologico si confronta quindi – formalmente e sostanzialmente – con quello dei costi eccessivi dell’aggiornamento stesso, specie laddove il concetto di miglior tecnologia disponibile venga inteso in termini di particolare ampiezza.

Le indicazioni normative sopra riportate – pure modificatesi negli anni – pongono in realtà sul punto gravi perplessità sotto un duplice profilo: da un lato non precisano in base a quali parametri aziendali oggettivi possano essere effettuate le valutazioni patrimoniali sulla fattibilità dell’applicazione tecnologica e dall’altro sembrerebbero subordinare la tutela degli interessi “ambientali” a valutazioni di carattere patrimoniale, proponendo un bilanciamento di interessi non sintonico rispetto alla carta Costituzionale [[16]](#footnote-16) .

Anche in assenza di parametri precisi, è certo che l’ordinamento nel suo insieme non può rimettere la tutela del bene ambiente in funzione dell’adeguamento tecnologico a valutazione discrezionali sulla possibilità di esigere determinate condotte.

Ad integrazione delle considerazioni sopra svolte si osserva – sul piano puramente logico – che accertare il criterio della esigibilità – o meglio della non esigibilità – presupporrebbe l’individuazione di un modello comportamentale generale ed astratto al quale rapportare il grado della richiesta: “*spesso quello che poteva essere esigibile per un tipo di soggetto non lo sarebbe stato per un altro, per il quale l’osservanza della regola cautelare non poteva richiedersi, salvo il rischio di voler mascherare ipotesi di responsabilità oggettiva*”[[17]](#footnote-17).

E’ d’altro canto altrettanto evidente che il dato dell’investimento tecnologico assume una valenza organizzativa e patrimoniale che non può non coinvolgere le scelte generali dell’impresa ed i soggetti alla medesima preposti.

Decidere quanto e come spendere al proposito è quindi elemento primario nella politica di bilancio: la scelta di spendere – o piuttosto quella di non spendere, o spendere male – rileva quindi direttamente non solo in ordine alle valutazioni sulla colpa, ma anche – non si può certamente escludere tale prospettiva – nei casi in cui eventuali omissioni di adeguamento che abbiano in concreto determinato ad esempio immissioni rilevanti *ex* art 279, 5° co. d.lgs. 152/2006 e che come tali possano, o debbano, essere valutate anche in funzione del riconoscimento delle responsabilità delle persone giuridiche di cui al d.lgs. 231/2001.

1. Cfr. Cass., Sez. I, n. 3644, 4 aprile 1995, in *C.E.D.* *CASS*., n. 201583; nella specie, in applicazione di tale principio, è stata esclusa la sussistenza del reato *de quo* in un caso in cui, essendo stata depositata della sansa in un piazzale privato, quantitativi di detta sostanza erano finiti sulla adiacente via pubblica, cagionando problemi al transito di pedoni e veicoli fra il detto piazzale e la via. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cfr. Cass., Sez. I n. 12748, 21 dicembre 1995, in *C.E.D.* *CASS*., n. 203330; nella fattispecie si trattava di prodotto liquido che, trasportato su trattore con cisterna, fuoriusciva sulla sede stradale a causa della corrosione delle paratie del mezzo di trasporto. [↑](#footnote-ref-2)
3. Così Cass., Sez. VI, n. 8449, 16 maggio 1985, in *Cass. pen.*, 1988, p. 1020, in tema di dispersione all'esterno di polveri a causa del prelievo di materiali effettuato da operai all'interno di uno stabilimento industriale, in concomitanza di fenomeni ventosi. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cfr. Cass. Sez. III, n. 10021, 30 settembre 1995, in *C.E.D*. *CASS.*, n. 203481. [↑](#footnote-ref-4)
5. Si tratta di Cass. Sez. III, 17 aprile 2009, n. 16286, in [*www.ambienteediritto.it*](http://www.ambienteediritto.it) [↑](#footnote-ref-5)
6. Sul tema v. altresì RAMACCI, “*Articolo 674 cod. pen. e inquinamento atmosferico nella giurisprudenza della Cassazione*”, in *Ambiente e sviluppo*, VII, 2009, p.620. [↑](#footnote-ref-6)
7. Cass., Sez. III, n. 16286, 17 aprile 2009, in [*www.ambienteediritto.it*](http://www.ambienteediritto.it) [↑](#footnote-ref-7)
8. Secondo Cass., Sez. I, n. 447, 22 settembre 1993, in *C.E.D. CASS.*, n. 195922 nel concetto di gettare o versare rientra anche quello di diffondere, in qualunque modo, polveri nelle aree circostanti; analogamente Cass., Sez. III, n. 42924, 23 ottobre 2002, in *C.E.D. CASS,* n. 223033. [↑](#footnote-ref-8)
9. Così Cass., sez. III, n. 3112, 1 ottobre 1993, in *Cass. pen.*, 1995,1353; nel caso di specie la S.C ha precisato che l'impianto di depurazione non costituisce l'unico sistema di prevenzione, sicché i responsabili dell'insediamento non devono soltanto preoccuparsi della sua corretta gestione, ma verificare con opportune scelte strategiche (aventi valenza economico-strutturale) che altri presidi siano predisposti (ad esempio vasche di decantazione) ove questi siano necessari. [↑](#footnote-ref-9)
10. Cfr. Cass, Sez. III. n. 3454, 3 aprile 1995, in *CED, n.* 201980. [↑](#footnote-ref-10)
11. In tema di sicurezza sul lavoro C. Cost, sent. n. 132 del 18 luglio 1996: la Corte ha ritenuto che “*il diritto del lavoratore a ricevere adeguata protezione non è il solo valore in gioco*” e che la discrezionale attività di impresa non può “*trasformarsi in attività penalmente vincolata, nel suo insieme*”, dovendosi intendere la formula “*misure […] concretamente attuabili*” come il riferimento che il legislatore ha voluto fare alle “*applicazioni tecnologiche generalmente praticate*” ed agli “*accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti*”, così che la condotta penalmente rilevante sarà dunque solo quella che devia da quegli standard di sicurezza (rispetto a tutti quelli astrattamente applicabili) accolti in concreto (o specificamente prescritti) nei diversi settori di attività produttiva. [↑](#footnote-ref-11)
12. Cfr. Cass., Sez. III, n. 22539, 5 aprile 2002, in *CED*, n. 221877. [↑](#footnote-ref-12)
13. Prevede altresì tale articolo che “*con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4*”; inoltre “c*on decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati i requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Finalità precisate nei seguenti termini ovvero “*realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Così T.A.R. PIEMONTE, Sez. I, 15 gennaio 2010, n. 214, in [*www.ambientediritto.it*](http://www.ambientediritto.it) [↑](#footnote-ref-15)
16. Tale prospettiva interpretativa è stata tuttavia già esclusa dalla C. Cost., 16 marzo 1990, n. 127, in *Foro it.* 1991, I, 36 secondo cui “*è infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 674 c.p. e 2 n. 7 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, nella parte in. cui escluderebbe la configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. nei confronti del titolare di un impianto industriale che, a causa dei costi eccessivi, non adotti le misure tecnologiche più avanzate per la riduzione delle emissioni inquinanti prodotte, atteso che il limite del costo eccessivo viene in causa soltanto quando il limite massimo di emissione inquinante non sia superiore a quello assoluto ed indefettibile rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute e dell'ambiente in cui l’uomo vive*”. [↑](#footnote-ref-16)
17. Così G. Sabatini, *Osservazioni su inesigibilità, fortuito e colpa nei reati ambientali*, in *Cass. pen.*, 2005, 163. [↑](#footnote-ref-17)